

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 10/A**

### **Il Consiglio Federale** (riunione 15 luglio 2005)

- visto il C.U. n. 189/A del 15 marzo 2005;
- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società TORINO CALCIO S.p.A. e su quanto trasmesso dalla LNP, a conclusione della quale in data 7 luglio 2005 la Commissione ha rilevato il mancato possesso di alcuni dei requisiti per l'ammissione al campionato di competenza (Serie A) per la stagione sportiva 2005/2006;
- preso atto che, in particolare, la Co.Vi.So.C. ha riscontrato:
  - mancato deposito, entro il termine perentorio del 25 maggio, ore 19:00, del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2004, corredato dalla revisione dello stato patrimoniale;
  - mancato pagamento, entro il termine perentorio del 30 giugno 2005, ore 19:00, dei debiti nei confronti dell'Erario, scaduti al 31 marzo 2005, derivanti dai rapporti di lavoro con tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo;
  - mancato pagamento, entro il termine perentorio del 30 giugno 2005, ore 19:00, dei debiti nei confronti degli enti previdenziali, scaduti al 31 marzo 2005, derivanti dai rapporti di lavoro con tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo;
  - mancato ripianamento della carenza patrimoniale per €5.847.018,00;
  - mancato superamento della situazione prevista dall'art. 2447 del codice civile come risultante dal bilancio di competenza al 31 marzo 2005.
- vista la comunicazione in data 8 luglio 2005, con la quale la Co.Vi.So.C. ha informato la società TORINO CALCIO S.p.A. dell'esito di tale istruttoria;
- preso atto della tempestiva presentazione da parte della società TORINO CALCIO S.p.A. del ricorso alla Co.A.Vi.So.C., così come previsto al paragrafo IV, del C.U. n. 189/A del 15 Marzo 2005;
- esaminate le ragioni addotte dalla reclamante;
- visto il motivato parere sfavorevole espresso dalla Co.A.Vi.So.C. all'accoglimento del ricorso;
- ritenuto, su proposta del Presidente Federale, di doversi conformare al suddetto parere sfavorevole all'ammissione della società TORINO CALCIO S.p.A. al Campionato di competenza;

- visti l'art. 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e l'art. 24 dello Statuto

d e l i b e r a

di respingere il ricorso della società TORINO CALCIO S.p.A. e, conseguentemente di disporre la non ammissione della stessa al Campionato di Serie A (stagione sportiva 2005/2006).

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 LUGLIO 2005

IL SEGRETARIO  
Francesco Ghirelli

IL PRESIDENTE  
Franco Carraro